

**VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA – Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001**

Articolo 2

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, **la parità tra uomini e donne**, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, **la coesione economica e sociale** e la solidarietà tra Stati membri.

Articolo 15

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.

TITOLO XI

POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE; FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

CAPO 2

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 146

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Articolo 147

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Articolo 160

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo 161

Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.

Articolo 162

Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 37 e 148.

- a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione "orientamento" e SFOP,
- b) obiettivo n. 2: FESR e FSE,
- c) obiettivo n. 3: FSE.

3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca(12).

Il FEAOG, sezione "garanzia" contribuisce al conseguimento dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999.

(...)

La Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale e formazione professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca, trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi.

(...)

CAPO II REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI

Articolo 3 Obiettivo n. 1

1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75 % della media comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75 % e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 4 Obiettivo n. 2

1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18 % della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:

(...)

L'11,5 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4 % per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).

Il 12,3 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro).
(...)

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 Complementarità e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:

- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.

Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.

Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che perseguono una finalità comune.

2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria.

5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti sociali a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.

Articolo 9 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) programmazione: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

b) piano di sviluppo (in prosieguo: "piano"): l'analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al

Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.

Articolo 10 Coordinamento

1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante:

- a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione (definiti all'articolo 9) nonché, se pertinente, il quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);
- b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo;
- c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

(...)

Articolo 11 Addizionalità

1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro.

(...)

Articolo 12 Compatibilità

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.

TITOLO IV EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

CAPO I SORVEGLIANZA

Articolo 34 Gestione da parte dell'autorità di gestione

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:

- a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.

I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.

In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;

b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;

c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;

e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;

g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

- Regolamento (CE) n. 1275/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
- Regolamento (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
- Regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale Europeo;
- Regolamento (CE) n. 1783/99 del Parlamento e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale.

**CRITERI DI SELEZIONE APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 30.11.2008
IN MERITO AL POR FESR 2007-2013**

ES. ASSE II – SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA

<i>Obiettivo specifico</i>	Promozione dell'eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse				
<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Attività</i>	<i>Criteri di Ricevibilità Si/No</i>	<i>Criteri di Ammissibilità Si/No</i>	<i>Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria</i>	<i>Criteri di Valutazione di Merito</i>
<p>II.1 Ridurre l'uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali attraverso l'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e promuovere l'efficienza ed il risparmio energetico nella produzione e consumo di energia</p>	<p>II.1.2 Beni strumentali per l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inoltro del dossier di candidatura / domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando ➤ Completezza e regolarità della domanda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i ➤ Tipologia e localizzazione dello investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando e con la politica energetica regionale ➤ Cronogramma di realizzazione dell'intervento / investimento compatibile con termini fissati dal bando e con scadenza del Programma operativo ➤ Compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive imposte dal bando ➤ Rispetto politiche delle pari opportunità e non discriminazione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Congruità e pertinenza dei costi ➤ Idoneità tecnica e capacità finanziaria del/i soggetto/i attuatore/i a realizzare il progetto / investimento ➤ Merito creditizio (nel caso di progetti finanziati mediante finanziamento agevolato) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualità tecnica del progetto / investimento ➤ Ricadute ed impatti attesi sul beneficiario coerenti con la finalità della misura (mantenimento o incremento quote di mercato, insediamento, rafforzamento e sviluppo di cluster o filiere nel campo dei beni strumentali per l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica, incremento occupazionale atteso)

OBBIETTIVO SPECIFICO f) "MIGLIORARE L'ACCESSO DELLE DONNE ALL'OCCUPAZIONE E RIDURRE LE DISPARITÀ DI GENERE"

Strategia

Le scelte programmatiche che la Regione Piemonte ha operato in materia di pari opportunità di genere si innestano sugli esiti, per molti versi soddisfacenti, esiti delle sperimentazioni condotte nel 2000-2006 attraverso la gestione della Misura E1. Sperimentazioni che, come noto, hanno riguardato tanto le azioni positive quanto l'applicazione del principio di *mainstreaming* all'interno dei dispositivi di attuazione delle altre Misure.

Tale impostazione, prima ancora che i singoli interventi descritti oltre, ha permeato la stesura dello stesso POR FSE 2007-2013 che, in effetti, prevede espressamente sia la promozione di iniziative specifiche deputate a contribuire – in via diretta – all'aumento e alla qualificazione delle partecipazione femminile al mercato del lavoro regionale, sia la definizione di strumenti, metodologie, criteri, in grado di favorire – questa volta per via indiretta – un accesso realmente paritario delle donne alle iniziative sostenute dal FSE e, più in generale, alle opportunità professionali e di cittadinanza attiva, conformemente alle disposizioni costituzionali vigenti in materia.

Mentre quelle di *mainstreaming* risultano, per loro natura, distribuite sul complesso del Programma Operativo, le azioni positive sono concentrate sul presente obiettivo specifico, per completare il quadro degli interventi cui già si è fatto riferimento all'interno degli obiettivi specifici b) ed e), nonché di alcune altre iniziative sperimentali che saranno condotte a livello interregionale o transnazionale.

Giacché – lo si è già visto – l'ancora insufficiente partecipazione femminile al mercato del lavoro deriva in buona misura da una distribuzione ancora poco equilibrata in ambito familiare delle responsabilità di cura, è necessario insistere su interventi specifici riguardanti la **conciliazione tra vita familiare e professionale** sia sul fronte del lavoro dipendente sia sul fronte del lavoro autonomo, che rappresenta il passaggio culturale imprescindibile per la partecipazione e la permanenza delle donne all'occupazione, accanto alle azioni per la promozione della cultura di parità.

In tale contesto, accanto ai Voucher di conciliazione, sono previste azioni, da realizzarsi a seguito dell'individuazione di modelli replicabili, che favoriscano il trasferimento e la diffusione delle buone pratiche scaturite dai progetti finanziati nella programmazione 2000-2006.

Sarà sostenuta anche la messa a punto di nuovi strumenti per la condivisione delle responsabilità familiari e la definizione di percorsi personalizzati per le donne che abbandonano il mondo del lavoro nel corso del primo anno di vita dei figli.

- o Educazione alle pari opportunità nella scuola e nella formazione professionale
- o Direttiva Formazione continua ad iniziativa individuale

La correlazione tra tali interventi e le attività a titolo esemplificativo riportate nel POR è evincibile dallo schema sottostante.

Attività (da POR)	Interventi
Il.16 Interventi di conciliazione tra vita familiare e professionale	Conciliazione tra vita familiare e professionale
Il.17 Progetti per la condivisione delle responsabilità tra i generi	Condivisione delle responsabilità tra i generi
Il.18 Azioni per la promozione della cultura di parità	Educazione alle pari opportunità nella scuola e nella formazione professionale
Il.15 Interventi per l'aumento e la qualificazione dell'occupazione femminile	Valorizzazione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari
	Direttiva Formazione continua ad iniziativa individuale

Stante il carattere fortemente innovativo e sperimentale, gli interventi relativi alla condivisione delle responsabilità tra i generi e all'educazione alle pari opportunità nella scuola e nella formazione professionale, vengono mantenuti a titolarità della Regione. Riguardo ai restanti interventi, si ipotizza che la gestione sia attribuita alle Province, le quali opereranno in coerenza con gli atti di indirizzo regionali.

Quadro finanziario

Premesso che i vincoli finanziari sono esclusivamente quelli desumibili dal POR e riguardano pertanto soltanto la distribuzione per Asse, la categoria di spesa 69 può fare affidamento su di uno stanziamento complessivo 2007-2013 di poco superiore ai 33 milioni.

In termini di obiettivo specifico f), viene invece stimato un fabbisogno settennale di 31,5 milioni, dei quali 15,5 ascrivibili all'arco temporale 2007-2010 secondo la distribuzione indicativa per intervento riportata nella tavola sottostante.

Intervento	Risorse POR 2007-2010
Conciliazione tra vita familiare e professionale	4.000.000
Condivisione delle responsabilità tra i generi	500.000
Educazione alle pari opportunità nella scuola e nella formazione professionale	500.000
Valorizzazione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari	1.500.000
Direttiva Formazione continua ad iniziativa individuale	9.000.000
Totale	15.500.000